



COMUNE ISOLA DI CAPO RIZZUTO

(Provincia di Crotone)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 84 R.G. del 27/04/2023

OGGETTO: ISTITUZIONE IN VIA SPERIMENTALE DI AREA PEDONALE URBANA – APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER L'ACCESSO E LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO E NELLE AREE PEDONALI RICADENTI NEL COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO – APPROVAZIONE MODULO RICHIESTA RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER ACCESSO IN AREA PEDONALE URBANA

L'anno duemilaventitre il giorno ventisette del mese di Aprile , con inizio alle ore 10:50, nella Sala delle adunanze del Comune di Isola di Capo Rizzuto, si è riunita, previa osservanza delle formalità prescritte, la Giunta Comunale.

All'appello risultano

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
<u>1</u>	Sindaco	VITTIMBERGA MARIA GRAZIA	X	
<u>2</u>	Vicesindaco	LIO' ANDREA	X	
<u>3</u>	Assessore	MUTO GAETANO	X	
<u>4</u>	Assessore	FERA GIUSEPPE		X
<u>5</u>	Assessore	PAGLIUSO ANTONIA LIBERA	X	
<u>6</u>	Assessore	LOPRETE DAVIDE	X	

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1

Riscontrata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Sindaco Avv. Maria Grazia Vittimberga , assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato. Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Felicia Angela Amatruda, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione n.111 del 20/04/2023 formulata dal Servizio 6. Polizia Locale: **“ISTITUZIONE IN VIA SPERIMENTALE DI AREA PEDONALE URBANA – APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER L’ACCESSO E LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO E NELLE AREE PEDONALI RICADENTI NEL COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO – APPROVAZIONE MODULO RICHIESTA RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER ACCESSO IN AREA PEDONALE URBANA”**;

VISTO l’art. 48 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

VISTI i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 espressi sulla sopra indicata proposta di deliberazione;

RITENUTA l’anzidetta proposta di deliberazione meritevole di approvazione;

CON VOTI unanimi;

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione meglio specificata in narrativa che si allega al presente provvedimento, unitamente ai pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento, per la cura dei conseguenti adempimenti gestionali, ai responsabili di settori/servizio meglio specificati in proposta di deliberazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Riscontratone l’urgenza;
Con votazione favorevole unanime;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ISTITUZIONE IN VIA SPERIMENTALE DI AREA PEDONALE URBANA – APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER L’ACCESSO E LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO E NELLE AREE PEDONALI RICADENTI NEL COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO – APPROVAZIONE MODULO RICHIESTA RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER ACCESSO IN AREA PEDONALE URBANA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

PREMESSO che è intenzione dell’Amministrazione comunale, gestire in maniera efficace ed efficiente i flussi di traffico che interesseranno, nella stagione estiva, il territorio di Isola di Capo Rizzuto, in particolar modo nella frazione di Le Castella.

PREMESSO l’istituzione di Zone a Traffico Limitato e Aree Pedonali è finalizzata a contrastare gli impatti negativi del traffico motorizzato sulla sicurezza degli utenti della strada, sulla salute dei cittadini, sul territorio, sul patrimonio ambientale e culturale per favorire la mobilità urbana sostenibile e per esigenze di ordine pubblico.

PREMESSO che l’art. 3 comma 1 n. 2) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii stabilisce che l’area pedonale è: *“zona interdotta alla circolazione dei veicoli salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione delle aree pedonali”*;

PREMESSO che ai sensi dell’art. 7 comma 9 del Codice della strada – Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii – *“I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza*

urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all’interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. ((Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, le modalità di riscossione del pagamento, le categorie dei veicoli esentati, nonché, previa

intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), i massimali delle tariffe, da definire tenendo conto delle emissioni inquinanti dei veicoli e delle tipologie dei permessi))”;

PREMESSO che ai sensi del comma 9-bis - art. 7 Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii, *“nel delimitare le zone di cui al comma 9 i comuni consentono, in ogni caso, l'accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida”;*

PREMESSO che ai sensi del comma 10 – art 7 Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii, *“le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali”;*

PREMESSO che ai sensi del comma 11 – art. 7 Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii *“nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso”;*

PREMESSO che i provvedimenti istitutivi delle Z.T.L. e A.P. possono contenere limitazioni in relazione a tipologia, sagoma limite, massa limite, traino e classe ambientale dei veicoli per i quali è possibile richiedere il rilascio di autorizzazioni e titoli di accesso.

EVIDENZIATO che è intenzione di questa Amministrazione istituire un'area pedonale urbana, in via sperimentale, al fine di valorizzare il borgo turistico di Le Castella, principale meta turistica dell'intero territorio comunale;

EVIDENZIATO che tale iniziativa potrebbe costituire volano per altre iniziative sulle frazioni del territorio comunale caratterizzate da elevata vocazione turistica;

CONSIDERATO che il numero di agenti di Polizia Locale in servizio presso questo Comando è già ridotto in modo tale da non consentire il controllo, da parte degli stessi, della regolarità dei flussi di traffico che interessano il nostro vasto territorio e che l'Ente Comunale, al momento, non dispone di un sistema di gestione automatico dei flussi di traffico nelle aree pedonali urbane;

CONSIDERATA la necessità di adottare opportuni provvedimenti atti a meglio disciplinare l'utilizzo di detta area da parte dei numerosi frequentatori delle stesse nel periodo estivo;

CONSIDERATO di dover provvedere ad allegare alla presente proposta di deliberazione un disciplinare funzionale alla regolazione dell'accesso ed alla circolazione dei veicoli a motore nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali ricadenti nel comune di Isola di Capo Rizzuto.

ACCERTATA la competenza dell'Ente a deliberare in materia secondo le norme del vigente Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii;

RITENUTO di poter istituire un'area pedonale urbana nella frazione di Le Castella, in conformità alla disciplina vigente in materia, secondo l'ubicazione indicata nell'allegato n. 1 al "*disciplinare per l'accesso e la circolazione dei veicoli a motore nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali ricadenti nel comune di Isola di Capo Rizzuto*", che costituisce parte integrante della presente proposta di deliberazione;

RILEVATO che, trattandosi di servizio di pubblica utilità, la procedura di affidamento ad aziende esterne debba garantire che il servizio sia prestato nella forma più idonea in relazione a parametri qualitativi, economici e di efficienza generale del servizio ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

VISTI

Il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.° 267 e ss.mm.ii;

D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii;

Lo Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

La Premessa costituisce parte integrante della presente Deliberazione;

DI ISTITUIRE un'area pedonale urbana in Località Le Castella, per anni due a decorrere dal mese di giugno 2023, secondo l'ubicazione indicata nell'allegato n. 1 al "*disciplinare per l'accesso e la circolazione dei veicoli a motore nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali ricadenti nel comune di Isola di Capo Rizzuto*", che costituisce parte integrante della presente proposta di deliberazione;

DI STABILIRE che il sistema automatico di presidio dell'area pedonale potrà avere carattere stagionale, temporaneo o permanente in ragione della necessità di assicurare ordine pubblico e sicurezza stradale nella Frazione di Le Castella;

DI APPROVARE il "*disciplinare per l'accesso e la circolazione dei veicoli a motore nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali ricadenti nel comune di Isola di Capo Rizzuto*" ed i relativi allegati n. 1 e 2, i quali costituiscono parte integrante della presente proposta di deliberazione;

DI APPROVARE l'allegato modulo di richiesta finalizzato al rilascio di autorizzazioni per accesso all'area pedonale urbana, parte integrante della presente proposta di deliberazione;

DI DEMANDARE al Servizio Polizia Locale l'emanazione dei provvedimenti funzionali all'istituzione di obblighi, divieti e limitazioni conseguenti all'istituzione dell'area pedonale summenzionata, nonché di assicurare adeguata vigilanza compatibilmente le risorse umane a disposizione;

DI DEMANDARE agli altri Settori comunali, nei limiti delle rispettive competenze e responsabilità, di supportare la cura degli atti gestionali demandanti al Servizio Polizia Locale in un'ottica di buon andamento dell'azione amministrativa.

DI DARE ATTO che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del procedimento è il f.f. Comandante della Polizia Locale Giuseppe Pirrò autorizzato con Decreto Sindacale n. 10 del 12/05/2021 e ss.mm.ii. alla assunzione di provvedimenti dirigenziali ex artt. 107 e 109 D.lgs. 267/2000.

Il Proponente
Com. F.F. Giuseppe Pirrò

Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco
Avv. Maria Grazia Vittimberga

(atto sottoscritto digitalmente)

IL Segretario Generale
Dott.ssa Felicia Angela Amatruda